



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione

Mobilità dei lavoratori

Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Capo unità

Bruxelles,

D2/ALC/rmn (2018)2867801

Oggetto: prelievo di contributi previdenziali in Francia sul reddito da beni immobili

Gentile signora _____,

faccio riferimento alla Sua denuncia protocollata con il numero di riferimento CHAP(2016)_____ riguardante il prelievo di contributi previdenziali in Francia sul reddito da beni immobili di persone non soggette alla legislazione francese in materia di sicurezza sociale.

La Commissione europea ha ricevuto numerose denunce su tale problema e ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Francia (procedura 2013/4168).

Nella causa C-623/13, *De Ruyter*, EU:C:123:2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che i prelievi francesi, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, presentano un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale disciplinati dalle norme dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [ora il regolamento (CE) n. 883/2004] e rientrano quindi nell'ambito di applicazione di tali norme¹. In base al disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, le persone sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro alla volta e non dovrebbero pertanto contribuire al finanziamento di due sistemi di sicurezza sociale nello stesso periodo di tempo.

Il 18 giugno 2015 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al governo francese, chiedendo a quest'ultimo di presentare le proprie osservazioni al riguardo e attivando così la prima fase della procedura di infrazione 2013/4168².

¹ Il testo integrale della sentenza della Corte è accessibile al seguente link:

<http://euria.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162537&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=624064>.

² Per Sua informazione, la procedura di infrazione avviata dalla Commissione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha inizio con l'invio a uno Stato membro di una lettera di costituzione in mora. Lo Stato membro ha due mesi per rispondere. Qualora non ritenga la risposta soddisfacente, la Commissione può inviare un parere motivato. Se la legislazione nazionale non rispetta il diritto dell'UE, la Commissione può deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nella sua risposta il governo francese ha informato la Commissione di aver adottato le misure necessarie per rimborsare i contributi prelevati entro la fine del 2015 e di aver modificato la legislazione nazionale a seguito delle conclusioni della Corte nella causa *De Ruyter*.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2016 è stata modificata l'assegnazione dei contributi in questione, che sono stati destinati al *Fond de Solidarité pour la Vieillesse* (Fondo di solidarietà per la vecchiaia - FSV), alla *Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie* (Cassa nazionale di solidarietà per l'autonomia) e alla *Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale* (Cassa di ammortamento del debito sociale) per il deficit dell'FSV. Si tratta ora di capire se tale modifica nell'assegnazione dei contributi in questione permetta di concludere che tali prelievi non sono più soggetti alle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Commissione si mantiene in stretto contatto con le autorità francesi per chiarire tutti i dettagli delle misure adottate. Non è ancora stata presa una decisione sulla compatibilità della nuova normativa francese con il diritto dell'UE.

Abbiamo deciso di registrare il Suo caso come infrazione con il numero di riferimento **2017/4012** (La prego di menzionare questo riferimento nella corrispondenza futura). Poiché la Sua denuncia si riferisce alla stessa questione oggetto della procedura di infrazione 2013/4168, tali casi saranno trattati congiuntamente.

La terremo informata sullo stato di avanzamento della procedura di infrazione nei confronti della Francia.

Le ricordiamo tuttavia che, come già specificato nelle precedenti comunicazioni, le decisioni della Commissione nel quadro delle procedure di infrazione ed eventuali sentenze favorevoli della Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetti automatici o immediati sui diritti dei singoli e non sono destinate a dirimere casi individuali.

Potrebbe essere nel Suo interesse non attendere l'esito della procedura di infrazione nei confronti della Francia e chiedere consulenza giuridica sui mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale. Tali mezzi di ricorso, di norma, permettono di far valere i propri diritti in modo più diretto e specifico. Il rimborso degli importi versati è possibile soltanto previa presentazione di un ricorso alle autorità amministrative e/o agli organi giurisdizionali francesi a norma del diritto nazionale. Dato che tali mezzi di ricorso devono spesso essere esperiti entro termini specifici, potrebbe perdere i Suoi diritti in caso di mancata azione. Le ricordiamo che il fatto di scrivere alla Commissione europea non ha alcun effetto sui termini previsti dal diritto nazionale e non può sostituire le procedure da esso contemplate.

Cordiali saluti.



David Pascal DION